



Comune di Scandicci

Ordinanza n. 133

Protocollo n. 5818

del 10/02/2011

OGGETTO: Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM₁₀). Modulo 3 fino a 35 superamenti.

IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttiva 96/62/CE, direttiva 99/30/CE, direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, direttiva 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;



Comune di Scandicci

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione del territorio, ai sensi della L.R. n. 9/2010 secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010, e definita la struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 17 gennaio 2011, n. 22, con la quale sono state definite le situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l'attivazione dei provvedimenti e le modalità di gestione, ai sensi della lettera g, comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9/2010;

CONSIDERATO che, tra l'altro, la sopra citata deliberazione:

- individua i Comuni quali autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 9/2010, tenuti all'adozione, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. n. 9/2010, degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabilisce i criteri secondo i quali i Sindaci dei Comuni attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;
- stabilisce le modalità in ordine alle quali ARPAT comunica il superamento del valore limite ai Sindaci dei Comuni, alla Regione, alla Provincia ed alla AUSL competenti per territorio;
- stabilisce che i Sindaci dei Comuni individuati trasmettano alla Regione l'elenco degli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero consentito dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa deliberazione regionale;
- stabilisce che i Sindaci adottino, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione Arpat del superamento stesso, gli interventi individuati, fatta salva la potestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della relativa intensità;
- ha abrogato la precedente deliberazione della Giunta Regionale 246/2010;

RILEVATO, dall'allegato 1 della suddetta Deliberazione, che il Comune di Scandicci è stato inserito nell' "Agglomerato di Firenze", con tre stazioni di riferimento (FI-Boboli, FI-Bassi e FI-Scandicci Buozzi), e pertanto risulta tra i Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, tenuti all'adozione degli interventi contingibili;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti ammessi nell'arco di un anno solare del valore limite



Comune di Scandicci

giornaliero per il materiale particolato fine PM₁₀, precedentemente pari a 7, risulta essere di 35;

RICORDATO che con la Delib.G.R. n. 1025/2010 si è provveduto ad individuare la nuova rete regionale di rilevamento per la qualità dell'aria, operativa dall'1.1.2011 e che la normativa comunitaria e nazionale prevede che il calcolo dei superamenti avvenga con riferimento all'anno solare;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare, il Sindaco di Scandicci, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

CONSIDERATO che per limitare il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare occorre intervenire con congruo anticipo predisponendo interventi in maniera graduale, proporzionata e della durata necessaria ad esplicare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione;

CONSIDERATO che, come previsto dalla L.R. n. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali hanno il compito di coordinare i comuni tenuti all'adozione dei PAC, di cui all'art. 4 della Delib.G.R. n. 1025/2010, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

PRESO ATTO che la Provincia di Firenze ha coordinato i Comuni dell'Agglomerato di Firenze, per la definizione degli interventi contingibili, convocando appositi incontri di concertazione;

VISTA la nota del 10/02/2011, protocollo n. 67764 con la quale la Provincia di Firenze ha trasmesso alla Regione Toscana l'elenco degli interventi contingibili da mettere in atto per limitare l'emissione del particolato atmosferico PM₁₀ nei Comuni dell'Agglomerato di Firenze;

RILEVATO che in caso di superamento del valore limite di 50 µg/m³ di PM₁₀, Arpat ne dà comunicazione giornaliera al Comune tramite fax e posta elettronica entro le ore 10 del primo giorno feriale successivo a quello di superamento; il Sindaco attiva i provvedimenti urgenti stabiliti, a partire dal giorno successivo all'emissione di apposita ordinanza;



Comune di Scandicci

TENUTO conto della comunicazione di ARPAT, pervenuta alla scrivente amministrazione in data 10/02/2011 numero di protocollo 009535, con la quale è stato comunicato per il giorno 09/02/2011 il superamento del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per l'inquinante PM_{10} ;

RILEVATO che la suddetta comunicazione avviene per il superamento dei limiti per tre giorni naturali consecutivi, oltre 15 ed entro 35 superamenti dall'inizio dell'anno in corso;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) a decorrere dalle ore 8,30 del 1° giorno successivo all'emanazione della presente ordinanza, quindi dal giorno 11/02/2011:

- a) il divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nel centro abitato di Scandicci, ad eccezione delle frazioni di: Rinaldi, San Martino alla Palma, Mosciano, Santa Maria a Marciola, San Vincenzo a Torri, Castellare, San Colombano e Badia a Settimo.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Ciclomotori a 2 tempi a 2, 3 ruote;
- Motocicli a 2 tempi;
- Veicoli a motore destinati al trasporto persone
 - Veicoli con alimentazione a benzina Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive;
 - Veicoli con alimentazione a diesel Euro 2 ed Euro 3 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.
- Veicoli a motore destinati al trasporto merci
 - Veicoli con alimentazione diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE . 6.2.1 o normative successive;



STABILISCE

- 1) Che in deroga al divieto di transito di cui al punto 1.a) sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari:
 - 1) Via Pisana, dal confine comunale con Lastra a Signa fino all'intersezione con Via Baccio da Montelupo – Via Baccio da Montelupo dall'intersezione con Via Pisana fino al confine comunale con Firenze;
 - 2) Via delle Nazioni Unite, dallo svincolo autostradale a Via Pisana;
 - 3) Via Roma – Via Paoli - Via Dante - Piazza Marconi – Via Poccianti fino al confine comunale con Firenze; 3b) Via Mensa Arcivescovile – Via Torricelli (da Via Mensa Arcivescovile a Via Makarenko) – Via Makarenko – Via Scandicci Alto;
 - 4) Via delle Bagnese dall'intersezione con Via Poccianti fino al confine comunale con Firenze;
 - 5) Viale A. Moro, dal confine comunale con Firenze a Via 78° Reggimento Lupi di Toscana – Via Don Facibeni (da Viale A. Moro a Via Pestalozzi) – Via Pestalozzi – Via Pisana fino al confine comunale di Firenze;
 - 6) Via di Vingone, dall'inizio del centro abitato a Piazza Kennedy - Piazza Kennedy - Largo S. Zanobi, fino a Via Roma;
 - 7) Via delle Cascine (da Via Roma a Via Fanfani) – Via Fanfani (da Via delle Cascine a Via dei Ciliegi) – Via dei Ciliegi (da Via Fanfani) in direzione della nuova viabilità fino a Via delle Sette Regole e a Via Don Perosi – Via Ponchielli (da Via Don Perosi a Via di Casellina) – Via di Casellina (da Via Ponchielli a Via Respighi – Via Respighi sino all'intersezione con Via Pisana);
 - 8) Limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di merci in entrata ed in uscita dal mercato settimanale del sabato: Via Turri (da Viale A. Moro a Via Foscolo) - Via Foscolo (da Via Turri a Piazza Togliatti)

- 2) Che sono esonerati dal divieto di cui al precedente punto 1.a), i seguenti veicoli:
 - autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling);
 - veicoli a metano o GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
 - veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei



Comune di Scandicci

Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e delle Pubbliche Amministrazioni, solo se in servizio di istituto;

- veicoli per soccorso e assistenza sanitaria, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- veicoli adibiti all'igiene urbana, compresi i servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti nonché i servizi di spazzamento stradale;
- veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti previa autocertificazione;
- veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;
- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli storici nell'ambito di manifestazioni, purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- veicoli del servizio di car sharing;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

DISPONE



Comune di Scandicci

- 1) la validità della presente ordinanza per 4 (quattro) giorni naturali consecutivi, ovvero fino alle ore 8.30 del giorno 15/02/2011, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco;
- 2) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Scandicci;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per i controlli di competenza;
- 4) la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente e all'energia, Settore Qualità dell'Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento;
- 5) la trasmissione del presente provvedimento alla Provincia di Firenze - Assessore all'Ambiente;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con una somma da 25 Euro a 500 Euro.

Scandicci, 10/02/2011

Simone Gheri
Sindaco di Scandicci